

2° dipartimento

Zurigo, 17 giugno 2024

La presente nota e i relativi allegati sono una traduzione del testo originale tedesco. Fa fede ed è vincolante soltanto la versione originale tedesca.

Nota sulla concessione di liquidità a fronte di garanzie ipotecarie (LFGI)

1. Introduzione

La Banca nazionale svizzera (BNS) può agire in veste di prestatrice di ultima istanza («lender of last resort») in virtù dell'art. 5 cpv. 2 lett. a ed e nonché dell'art. 9 cpv. 1 lett. e della Legge sulla Banca nazionale (LBN). Nel quadro del suo contributo alla stabilità finanziaria essa può mettere a disposizione liquidità a una o più banche residenti che non siano più in grado di rifinanziarsi sul mercato.

Ai fini del sostegno di liquidità nell'ambito della LFGI sono accettati a titolo di garanzia esclusivamente crediti ipotecari su immobili siti in Svizzera garantiti tramite cartelle ipotecarie registrali (CIR) amministrate fiduciariamente da SIX SIS SA.

La presente nota e i relativi allegati definiscono le condizioni e le particolarità operative per la preparazione e il mantenimento della prontezza operativa nonché per la richiesta del sostegno straordinario di liquidità nel quadro della LFGI.

La presente nota non rappresenta né un'offerta né un obbligo da parte della BNS a concedere un sostegno di liquidità. La BNS decide a propria discrezione in merito all'erogazione nel caso specifico.

2. Banche ammesse

La LFGI è destinata alle banche con sede in Svizzera che hanno accesso al sistema SIC, ossia le banche con sede principale in Svizzera e le affiliate svizzere di banche con sede principale all'estero che dispongono di un'autorizzazione in qualità di banche ai sensi dell'art. 3 LBCR e sono soggette alla vigilanza prudenziale dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati

finanziari (FINMA). Per contro, le succursali svizzere di banche con sede principale all'estero non sono ammesse.

3. Presupposti e condizioni

Gli allegati elencati sono parte integrante della presente nota. Su richiesta, essi sono messi a disposizione delle banche ammesse e dei prestatori di servizi bancari in relazione alla LFGI.

1. Dichiarazione di partecipazione
2. Istruzioni per le banche partecipanti all'iniziativa LFGI
3. Reporting
4. Management assertion
5. Programma di verifiche
6. Istruzioni di pagamento
7. Linee guida per la richiesta di sostegno di liquidità nell'ambito della LFGI
8. Conferma della solvibilità e della capacità di continuare la propria esistenza operativa
9. Contratto di prestito
10. Contratto di garanzia

La concessione del sostegno straordinario di liquidità è subordinata al soddisfacimento dei presupposti e delle condizioni riportati in questi documenti e riassunti nei seguenti paragrafi. Le banche non hanno alcun diritto di ottenere un sostegno straordinario.

3.1. Presupposti generali

La richiesta di liquidità nell'ambito della LFGI può essere inoltrata dalle banche che hanno effettuato i lavori preparatori necessari. Per la concessione del sostegno straordinario di liquidità nel quadro della LFGI la banca richiedente deve essere solvibile e il sostegno di liquidità deve essere interamente coperto in ogni tempo da garanzie sufficienti. Per valutare la solvibilità di una banca, la BNS richiede il parere della FINMA. La BNS può vincolare l'erogazione del sostegno straordinario di liquidità anche ad altri presupposti e condizioni.

3.2. Collaborazione con SIX

La BNS affida il trasferimento e l'amministrazione delle garanzie a SIX SIS SA, SIX Terravis SA ed eventualmente ad altre società di SIX Group SA («SIX»). La banca deve stipulare i corrispondenti accordi con SIX.

La banca deve poter fornire i dati necessari relativi ai crediti ipotecari e alle cartelle ipotecarie registrate associate secondo le disposizioni di SIX e della BNS.

3.3. Partecipazione all'iniziativa LFGI

La banca richiede alla BNS la possibilità di partecipare alla LFGI. Sottoscrivendo la dichiarazione di partecipazione (allegato 1), la banca si impegna in particolare ad effettuare i lavori preparatori conformemente al capitolo 4.

4. Lavori preparatori

Al fine di ottenere rapidamente un sostegno straordinario di liquidità in una situazione di emergenza, la banca si impegna ad adottare le misure necessarie sottoscrivendo la dichiarazione di partecipazione. Le informazioni in merito sono contenute nelle Istruzioni per le banche partecipanti all'iniziativa LFGI (allegato 2). Le misure preparatorie (riguardanti fra l'altro requisiti di sistema, formati dei dati e canali di consegna) sono definite più dettagliatamente dalla BNS o da SIX nelle rispettive disposizioni.

5. Concessione di un sostegno straordinario di liquidità

5.1. Richiesta

Conformemente alle linee guida (allegato 7) la banca inoltra una richiesta firmata alla BNS, con copia al direttore della FINMA, unitamente ai seguenti documenti:

- Reporting (allegato 3)
- Conferma della solvibilità e della capacità di continuare la propria esistenza operativa (allegato 8)

Il processo del sostegno straordinario di liquidità viene avviato formalmente dopo l'inoltro della documentazione completa alla BNS. Contemporaneamente alla richiesta alla BNS la banca invia a SIX i dati relativi alle garanzie da trasferire.

5.2. Decisione

La BNS verifica l'integralità della documentazione pervenuta per la richiesta e il rispetto dei presupposti e delle condizioni fissati per la concessione del sostegno straordinario di liquidità. In particolare la BNS verifica la situazione patrimoniale e la capacità di continuare l'esistenza operativa della banca presentate nell'allegato 8, richiedendo il parere alla FINMA in merito:

- alla validità e adeguatezza della presentazione,
- al rispetto dei requisiti patrimoniali minimi e alla capacità di continuare l'esistenza operativa della banca,
- alla completezza relativamente agli aspetti materiali.

La Direzione generale della BNS decide in via definitiva in merito alla concessione del sostegno straordinario di liquidità e alle relative condizioni sulla base delle informazioni disponibili.

5.3. Trasferimento delle garanzie

L'attuazione del processo del sostegno straordinario di liquidità comincia con la finalizzazione e la sottoscrizione del contratto di prestito e del contratto di garanzia, sostanzialmente nelle versioni di cui agli allegati 9 e 10.

La conseguente concessione di liquidità presuppone in ogni caso che possa essere costituito un diritto di garanzia valido a favore della BNS per i crediti ipotecari e le relative cartelle ipotecarie registrali destinati a garanzia.

Il processo del trasferimento delle garanzie è avviato nei sistemi di SIX dopo l'invio dei dati da parte della banca. Il trasferimento è concluso quando la dichiarazione di cessione è validamente sottoscritta e le cartelle ipotecarie registrali sono contabilizzate nel deposito della BNS.

5.4. Prelievo di liquidità

Le condizioni contrattuali specifiche del sostegno straordinario di liquidità derivano dal contratto di prestito e dal contratto di garanzia, sostanzialmente nelle versioni di cui agli allegati 9 e 10, sottoscritti dalla banca e dalla BNS in caso di prelievo.

In tali accordi sono definite sia le modalità concrete del prestito, quali durata, tasso di interesse e interesse di mora, sia gli specifici requisiti per i crediti ipotecari ammessi in garanzia nonché le disposizioni per la determinazione del valore computabile delle garanzie (riduzioni, ecc.).

Le informazioni sul conto per il versamento e il rimborso del prestito nonché per il pagamento degli interessi sono scambiate tra la banca e la BNS conformemente all'allegato 6.

6. Confidenzialità

Tutte le informazioni non ancora pubbliche o non pubblicamente accessibili (soprattutto i dati della clientela bancaria), scambiate tra le banche partecipanti e la BNS nel quadro della LFGI, vanno trattate in maniera confidenziale senza limiti di tempo. In particolare vanno adottate tutte le misure necessarie per tutelare le informazioni confidenziali da accessi e impieghi non autorizzati.

Sono fatti salvi accordi contrattuali speciali tra le banche partecipanti, la BNS e/o SIX.

7. Modifiche alla nota e agli allegati

La BNS può modificare in ogni momento la presente nota e i relativi allegati. Le banche partecipanti e SIX sono informate in merito a eventuali adeguamenti tramite e-mail.

8. Procedura e contatto

Le banche che soddisfano i requisiti per la partecipazione possono richiedere gli allegati alla presente nota scrivendo a kunden@snb.ch e indicando la propria ragione sociale, il numero di identificazione SIC (numero SIC) e la persona di riferimento.

Domande sui contenuti della LFGI sono da indirizzare all'unità della BNS Banche di rilevanza sistemica (finanzstabilitaet@snb.ch). Per questioni amministrative è a disposizione l'unità Middle Office della BNS (kunden@snb.ch).